

## Massima numero 48 del 09 marzo 2021

**Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Grifols Italia S.p.A. – Procedura aperta su piattaforma telematica aziendale (e-procurement) per la fornitura quinquennale in service di immunoematologia con metodica in agglutinazione su colonna occorrente ai SIMT dell’Azienda - Importo a base di gara: Euro 3.000.000,00 - S.A.: ASP di Messina. PREC 29/2021/F**

**Riferimenti normativi:** Art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016

**Parole chiave:** Criteri di valutazione delle offerte.

Offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri di valutazione – Somma dei punteggi – Deve essere pari a 100.

Criteri di valutazione – Principio di equivalenza funzionale – Applicazione.

Nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis del Codice e delle Linee Guida Anac n. 2, la somma dei punteggi deve essere pari a 100 e deve essere ripartita tra il punteggio assegnato alla componente economica (nella misura massima del 30%) e il punteggio assegnato alla componente tecnica. Pertanto, è illegittimo l’allegato al disciplinare di gara che assegna ai singoli sub-criteri di valutazione una serie di sub-punteggi, la cui somma non consente di raggiungere il valore complessivo di 100.

Il principio di equivalenza funzionale permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e la possibilità di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor participationis. Tale principio si applica indipendentemente da espressi richiami nella legge di gara anche ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica.